



LEGGE 7 Marzo 1988 n. 32 (pubblicata il 24/3/88)

**Integrazioni alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale per i reati in materia di sostanze stupefacenti**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 marzo 1988.*

**Art. 1**

Ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 244 del Codice Penale è punito con la prigionia di secondo grado chiunque senza autorizzazione in qualsiasi modo produce sostanze stupefacenti, le introduce nel territorio della Repubblica, le detiene a scopo di commercio, le procura o fornisce ad altri a titolo oneroso o gratuito.

La stessa pena si applica a chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti, anche quando non ricorre lo scopo del commercio. In conseguenza l'ultimo comma dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 1956 n.7 è abrogato al pari di ogni altra disposizione della medesima legge.

**Art. 2**

Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, sono reati in materia di sostanze stupefacenti quelli previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 244 ed inoltre dagli articoli 165, 177, 245, 250 e 281 del Codice Penale.

**Art. 3**

Nell'applicare le pene per reati in materia di stupefacenti il Giudice tiene conto della gravità dell'illecito, della personalità del colpevole, delle circostanze generali e particolari di aggravamento o di attenuazione e di tutti gli altri criteri stabiliti dal Codice Penale.

Le pene in tal modo determinate sono aumentate di uno o due gradi quando il reato risulti particolarmente grave per la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti, ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro o per lo sfruttamento dell'altrui tossicodipendenza, oppure per l'età giovanile della persona alla quale le sostanze sono state somministrate, fornite o procurate a qualsiasi titolo.

**Art. 4**

Le pene possono essere diminuite di un grado per i reati di illecita produzione, importazione o detenzione di sostanze stupefacenti se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze e queste, per espressa dichiarazione del reo, siano destinate all'uso personale dello stesso.

#### **Art. 5**

Nei casi previsti dall'articolo precedente il Giudice - nel concedere la difesa a piede libero ai sensi dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale ovvero la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale in forza degli articoli 61 e 103 del Codice Penale - dispone che la persona liberata venga sottoposta all'esperimento probatorio disciplinato dall'articolo 64 del Codice Penale e dagli articoli 7 e 12 della legge 11 dicembre 1974 n. 86.

Nell'ambito dell'esperimento, fra gli altri obblighi, il Giudice impone quello di sottoporsi a misure di controllo sanitario e se del caso a trattamento terapeutico, ricorrendo anche al ricovero ospedaliero o presso una comunità.

#### **Art. 6**

A mente dell'articolo 56 del Codice Penale, la prescrizione del reato resta sospesa per tutto il tempo necessario ai controlli o al trattamento ricordati nell'articolo precedente. Il periodo di sospensione non può tuttavia superare la durata dell'esperimento probatorio.

#### **Art. 7**

In caso di esito positivo dell'esperimento probatorio, il Giudice può disporre che il periodo trascorso in ambiente sanitario o in altra struttura idonea al recupero sia computato come parte già espiata della pena.

Può inoltre concedere il perdono giudiziale, anche se non ricorrono i presupposti ed i requisiti di età richiesti dagli articoli 61 e 67 del Codice Penale, quando abbia accertato il concorso di circostanze di particolare rilievo le quali diano affidamento che il colpevole non commetterà altri reati dello stesso genere.

#### **Art. 8**

Le sostanze, diverse da quelle iscritte negli elenchi contemplati dall'articolo 149 del Codice Penale e tuttavia equiparate agli stupefacenti ai sensi dell'articolo 165 dello stesso Codice, sono da considerarsi sostanze stupefacenti anche agli effetti delle altre disposizioni della legge penale quando il fatto è commesso(\*) allo scopo di(1) procurare a sè o ad altri un profitto od un vantaggio e sempre che il Giudice ritenga particolarmente grave il rischio per la salute.

#### **Art. 9**

In conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 87 del Codice Penale, il Giudice deve dare sempre motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso con questa legge.

Tutti i provvedimenti riguardanti l'esperimento probatorio sono adottati dal Giudice con la procedura di esecuzione stabilita dal capitolo XXIV del Codice di Procedura Penale nel testo modificato dall'art. 21 della Legge 11 dicembre 1974 n.86.

### **Art. 10**

In riferimento agli articoli 9, 10 e 13 del Codice penale e all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1974 n.86, il Giudice dispone sempre perizia biopsichica per accertare lo stato di tossicodipendenza.

Il Giudice può richiedere perizia biopsichica ogni qualvolta l'uso abituale od occasionale di sostanze capaci di effetti stupefacenti abbia svolto un ruolo diretto o indiretto sulla condotta dell'autore o della vittima del reato.

La perizia biopsichica viene disposta inoltre quando il reo debba sottoporsi all'esperimento probatorio per gli effetti della presente legge.

Non si fa luogo a perizia biopsichica quando siano stati praticati altri ed equivalenti mezzi di accertamento o di affidamento medico-sanitari.

### **Art. 11**

Sono da considerarsi droghe le sostanze comprese nel Decreto 10 febbraio 1981 n. 13 e quelle previste nella seguente Tabella:

#### **DROGA**

##### **Stimolanti SNC**

Cocaina; anfetamine; destroamfetamine; metilfenidato; fenmetrazina; fenilpropanolamina; STP; MDMA; Bromo-DMA; dietilpropione; la maggior parte dei farmaci dimagranti anfetamino-simili.

##### **Oppiacei**

Eroina; morfina; codeina; meperidina; metadone; idromorfone; oppio; pentazocina; propossifene; fentanil; sufentanil.

##### **Depressori del SNC**

Barbiturici; benzodiazepine; glutetimide; meprobamato; metaqualone; etilclorvinolo; cloralio idrato; metiprilone; paraldeide.

##### **Allucinogeni**

LSD; psilocibina; mescalina; PCP.

##### **Gruppo Cannabis**

Marihuana; hashish; TCH; olio di hashish; sinsemilla.

##### **Anticolinergici**

Atropina; belladonna; giusquiamo; scopolamina; triesifenidile; benztropina mesilato; prociclidina; propantelina bromuro; semi di stramonio.

Gli elenchi in oggetti possono essere aggiornati mediante Decreto Reggenziale.

### **Art. 12**

(Norma transitoria)

Le norme contenute nell'art. 11 saranno oggetto di revisione in base a Decreto Reggenziale per il relativo aggiornamento ai fini della presente legge.

### **Art. 13**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Le sue disposizioni hanno effetto retroattivo quando risultino piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si osservano a questo riguardo tutte le prescrizioni dell'articolo 3 del Codice Penale.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 1988/1687 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Gianfranco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(\*) ERRATA CORRIGE

- Errata corrige alla Legge 7 marzo 1988 N. 32 "Integrazioni alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale per i reati in materia di sostanze stupefacenti".

Il testo esatto dell'art. 8 (terz'ultima riga) deve intendersi "commesso allo scopo di" anzichè "connesso allo scopo di", come erroneamente indicato.

San Marino, 7 aprile 1988/1687 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva